



COMUNE DI LAVAGNO

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO HOTSPOT WI-FI

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 39 del 29.04.2016

INDICE

Premessa

Art. 1 - Finalità del servizio

Art. 2 - Aveni diritto

Art. 3 - Requisiti tecnici per accedere al servizio

Art. 4 - Modalità di accesso al servizio

Art. 5 - Tempi per l'utilizzo e decadenza

Art. 6 - Obblighi dell'utente

Art. 7 - Obblighi del fornitore del servizio

Art. 8 - Assistenza

Art. 9 - Monitoraggio delle attività

Art. 10 - Sanzioni

Art. 11 - Entrata in vigore e pubblicità

Premessa

L'Amministrazione comunale di Lavagno riconosce l'utilità delle informazioni derivabili dalla rete Internet per il soddisfacimento delle esigenze conoscitive ed educative della comunità.

Per questo l'Amministrazione ha inteso istruire la procedura in via sperimentale di erogazione del servizio Internet Wireless per consentire alla cittadinanza l'accesso gratuito tramite hotspot Wi-fi su alcuni punti del territorio comunale.

L'Amministrazione ha scelto di rendere usufruibile tale servizio per un limite temporale fissato a 2 ore giornaliere per utente, al fine di non porsi in concorrenza ai normali servizi commerciali di connettività internet.

Tale servizio denominato "hotspot Wi-fi" è disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 1 **Finalità del servizio**

1. Il servizio "hotspot wi-fi" consente la connessione temporanea alla rete Internet in aree pubbliche mediante l'utilizzo della tecnologia wireless.
2. Il servizio è promosso dal Comune di Lavagno ed è finalizzato:
 - alla diffusione delle conoscenze tramite l'uso di nuove tecnologie;
 - alla facilità dell'attività di studio, ricerca e documentazione;
 - all'incremento di accesso ai servizi e all'informazione da parte dei cittadini.
3. Sul territorio del Comune di Lavagno il servizio è attivo in n. 13 punti, dislocati su tutto il territorio nelle tre frazioni di San Pietro, Vago e San Briccio. Eventuali nuovi punti verranno puntualmente individuati successivamente con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
4. Per espressa scelta dell'Amministrazione Comunale il servizio WiFi verrà inserito nell'ambito del progetto "Free Italia WiFi", per consentire ai nostri utenti di poter utilizzare gratuitamente le risorse presenti nelle maggiori città italiane (nel rispetto della legislazione vigente e delle finalità pubbliche del servizio. <http://www.freeitaliawifi.it>)
5. Il sistema fa altresì parte della rete "Veneto free Wifi".

Articolo 2 **Aventi diritto**

1. L'accesso è riservato ai cittadini maggiori degli anni 14.
2. I minorenni possono accedere al servizio previa sottoscrizione da parte di un genitore, o di chi ne fa le veci, dell'apposito modulo di registrazione e autorizzazione secondo le modalità indicate dall'articolo 4. Tale autorizzazione solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità relativa all'utilizzo di Internet da parte dei minorenni.

Articolo 3

Requisiti tecnici per accedere al servizio

1. Possono accedere al servizio tutti coloro che dispongono di:
 - computer portatile, palmare o telefono cellulare di nuova generazione dotato di interfaccia wi-fi, 2,4 GHz 802.11 b/g
 - browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, etc. ...)
 - configurazione di rete in dhcp
2. Il servizio non prevede:
 - il supporto tecnico da parte del personale comunale;
 - l'utilizzo di prese di corrente per caricare la batteria del computer portatile, palmare o telefono cellulare;
 - il servizio di stampa.

Articolo 4

Modalità di accesso al servizio

1. L'accesso al servizio è consentito a seguito di apposita richiesta di registrazione ed è gratuito.
2. La richiesta di registrazione viene effettuata direttamente dall'utente presso uno dei punti hot spot attivi sul territorio inserendo i propri dati, numero di cellulare personale e password. L'account corrisponderà al numero di cellulare personale inserito. Tali dati saranno inseriti e trattati nel data base della Società che fornirà e gestirà l'infrastruttura. Al momento della registrazione l'utente deve avere con sé il numero di cellulare che ha inserito nella registrazione, onde poter effettuare una chiamata dallo stesso per la conferma della registrazione medesima.
3. Al servizio di "HotSpot WiFi" Comunale, non è consentito, per uno stesso account, connettere contemporaneamente più di un dispositivo.

Articolo 5

Tempi per l'utilizzo e decadenza

1. L'account sarà utilizzabile per più connessioni nel limite di 2 ore giornaliere anche non consecutive.

Articolo 6

Obblighi dell'utente

1. L'utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione Internet tramite il servizio hotspot wi-fi.
2. Le credenziali di accesso al servizio, che l'utente ha l'obbligo di custodire al fine di evitarne anche il temporaneo utilizzo da parte di altri, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali utilizzi impropri, sono strettamente personali e non possono essere cedute dall'utente ad altre persone.

3. In caso di smarrimento delle credenziali d'accesso l'utente dovrà tempestivamente presentare denuncia all'autorità di Polizia ed informare l'ufficio preposto che ha rilasciato le credenziali allegando la suddetta denuncia, il quale provvederà alla disattivazione dell'account. Per attivare eventualmente un nuovo account l'utente dovrà seguire le modalità indicate nell'articolo 4.
4. L'utente del servizio è tenuto a:
 - a) riconoscere che il Comune di Lavagno e il gestore del servizio non sono in alcun modo responsabili per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete, nonché per le problematiche legate alla velocità di connessione/navigazione alla rete;
 - b) assumersi la totale responsabilità per le azioni compiute durante l'utilizzo del servizio per il contenuto dei messaggi trasmessi;
 - c) osservare le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico e alla comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge.
5. L'utente durante l'utilizzo del servizio non può:
 - a) scaricare (download) file audio e video (soggetti a copyright);
 - b) inviare messaggi di posta elettronica recando disturbo agli altri utenti della rete e secondo modalità indiscriminate (spanning);
 - c) svolgere qualsiasi attività intesa ad eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso e/o sicurezza di qualsiasi server interno o pubblico;
 - d) usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere gli schemi di protezione da copia abusiva del software, a rilevare password, ad identificare eventuali vulnerabilità della sicurezza dei vari sistemi, a decrittare file crittografici o a compromettere la rete in qualsiasi modo;
 - e) svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed europea;
 - f) effettuare azioni che possano disturbare gli altri utenti della rete WiFi pubblica e degli spazi pubblici in cui la rete è utilizzabile (visualizzazione di immagini che possano disturbare altri utenti, ascolto di musica senza cuffie, chat, giochi in rete, telefonate virtuali ecc.);
6. Durante l'utilizzo del servizio è vietato accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio (siti pedofili, pornografici, che ispirano alla violenza e al razzismo, etc.).

ART. 7

Obblighi del fornitore del servizio

1. La società che gestisce l'infrastruttura ed il servizio, è tenuta ad osservare la normativa vigente in materia di codice delle comunicazioni elettroniche e antiterrorismo. Nello specifico è tenuta all'applicazione del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, del Decreto Legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito con

modificazioni della Legge 31 luglio 2005 n. 155, del Decreto Ministero Interno 16 agosto 2005, alla Direttiva Europea 2006/24/CE (15 marzo 2006), il relativo D.Lgs. di attuazione n. 109 del 30 maggio 2008 e la legge di conversione n. 102/2011 del decreto Milleproroghe n. 225/2010.

Art. 8 **Assistenza**

1. Il servizio Wi-fi è rivolto ad utenti che siano già in possesso delle conoscenze informatiche di base.
2. Gli operatori comunali non sono tenuti a prestare assistenza informatica agli utenti del servizio.

Art. 9 **Monitoraggio delle attività**

1. Attraverso apposito software, la società che gestisce l'infrastruttura del servizio, ha modo di visualizzare in ogni momento la lista degli account attivi nonché di consultare i log di connessione degli utenti, conservati ed associati alle identità dei rispettivi utilizzatori secondo le modalità previste dalle normative citate dall'articolo 7.
2. L'Amministrazione Comunale ha modo di poter visualizzare tutti gli utilizzatori accreditati al servizio. La Società fornitrice dell'infrastruttura che consente la connessione WiFi a Internet è responsabile della memorizzazione e conservazione dei log di connessione degli utenti secondo le modalità e la tempistica previste dalla vigente normativa in materia.
3. Qualora richiesti, i dati acquisiti saranno resi disponibili dall'Amministrazione Comunale e dalla Società fornitrice dell'infrastruttura che consente la connessione WiFi a Internet al Servizio di Polizia postale e delle Comunicazioni, all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria.

Articolo 10 **Sanzioni**

1. In caso di violazioni particolarmente gravi - salva la perseguibilità penale e l'applicabilità dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Gestioni Informatiche dell'Ente, la Società che gestisce l'infrastruttura ed il servizio può disporre la sospensione o l'esclusione dell'accesso al servizio.

Articolo 11
Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Non appena entrerà in vigore ne verrà data ampia pubblicità sul sito Internet comunale www.comune.lavagno.vr.it alla sezione "Regolamenti".